

ALLEGATO "B" - CAPITOLATO DI ONERI PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DI UNA PORZIONE DEL BOSCO ALL'INTERNO DEL PARCO DI RIMIGLIANO, COMUNE DI SAN VINCENZO.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio relativo alla vendita del materiale legnoso retraibile dal taglio di una porzione di bosco all'interno del Parco di Rimigliano, da effettuarsi con mezzi appropriati e secondo le specifiche riportate all'art. 3, da considerarsi parte integrante della presente scrittura.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. La Parchi Val di Cornia venditrice all'atto della consegna, trattandosi di bosco di alto fusto garantisce solamente la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Coordinamento CFS (vedi autorizzazione prot. 59923 del 22/12/2004).

ART.2 – UBICAZIONE DELLE AREE INTERESSATE

Le aree interessate dai lavori in oggetto sono quelle ricadenti nel territorio del Parco di Rimigliano, individuate all' art. 1 del contratto.

ART.3 – TEMPISTICA - PENALI

Il lavoro di taglio dovrà essere effettuato tassativamente entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto e non oltre entro la data del 28 Giugno 2009, mentre lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno avvenire entro il 10 Luglio 2009.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il lavoro non venga espletato nei tempi previsti, verrà applicata una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 4 – SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO

Descrizione: il lotto è costituito da bosco ceduo a prevalenza di leccio invecchiato con sclerofille di macchia mediterranea (sottobosco); vi è presenza di nuclei di pino domestico che vanno a costituire il piano dominante.

ART. 5 - SPECIFICHE E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il taglio sarà del tipo avviamento all'alto fusto di ceduo di leccio invecchiato e dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa forestale vigente (Legge Forestale 39/00 e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento Forestale DPGR n° 48/R pubblicato in data 18/08/2003).

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni, disposte dalla Provincia di Livorno, Settore 7 "Tutela Ambiente":

1. Dovranno essere lasciate a dote del bosco tutte le piante nate per seme, escluse quelle secche o deperenti;
2. In assenza delle piante di cui al punto 1., saranno lasciati i migliori polloni per dimensioni diametriche, conformazione dei fusti e portamento delle chiome, privilegiando quelli affrancati dalle ceppaie, con esclusione di quelli dominanti, secchi o deperenti;
3. Dovranno essere lasciati, in media n° 3 polloni per ogni ceppaia presente;
4. A fine taglio i soggetti rilasciati a dote del bosco dovranno avere una distanza fra le chiome non superiore a mt. 0.80;
5. Le piante di roverella, sughera ed acero presenti dovranno essere salvaguardate;

6. Le piante di pino domestico che si presentano seccaginosi, secche o divelte dovranno essere tagliate e trasportate fuori dal bosco;
7. Il materiale di risulta quali frasche, ramaglia e quant'altro, dovrà essere conferito per il trattamento di riciclo presso i depositi di stoccaggio delle aziende pubbliche o private che curano l'igiene e la pulizia urbana ;
8. Per tutta la durata del taglio dovrà essere apposto in posizione facilmente visibile ed accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di cm. 40x50, riportante l'indicazione del tipo di intervento (avviamento all'alto fusto), della proprietà (Comune di San Vincenzo), del titolo di legittimazione al taglio (riferimento al contratto sottoscritto fra le parti) e del soggetto o ditta che effettua o ditta che effettua l'intervento (denominazione dell'impresa);
9. L'aggiudicatario è obbligato:
 - a garantire una adeguata copertura delle chiome al suolo al fine di evitare il ricaccio delle ceppaie delle specie dominate.
 - ad escludere dall'intervento la fascia di vegetazione dunale caratterizzata da prevalenza di sclerofille, ginepri e tamerici.
 - a tenere sgomberi i percorsi in modo che vi si possa transitare liberamente;
 - a non arrecare danni al terreno provvedendo al ripristino del medesimo nei tratti interessati dal transito di mezzi di esbosco;
 - a non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla superficie oggetto dell'intervento e a provvedere alla rimozione degli stessi al termine di ogni giornata di lavoro;
 - a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
 - a non costruire nel bosco tettoie capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione della Parchi Val di Cornia S.p.A.. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Comune di San Vincenzo che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuarsi solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle al termine, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà alla Parchi Val di Cornia S.p.A.;
 - il trasporto dei prodotti verrà fatto utilizzando le vie ed i percorsi già esistenti, in particolare per il trasporto dei carichi di legname provenienti dal taglio verso l'area di stoccaggio e carico su mezzi pesanti, si dovrà utilizzare la via comunale detta della "Principessa", mentre le vie interne potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per il trasporto del legname tagliato durante la giornata di lavoro;
 - in caso di sversamento di prodotti chimici al suolo (carburanti, diluenti, sostanze pericolose), utilizzati per la manutenzione delle macchine usate per il servizio, l'impresa si impegna a farne comunicazione tempestiva alla Parchi Val di Cornia S.p.A., tramite il Responsabile del servizio;
 - per quanto concerne la fascia di bosco a ridosso della strada comunale detta della "Principessa", il taglio dovrà interessare solo la parte posta a 5 m. dalla staccionata che delimita l'area di parco, non sarà possibile posizionare i mezzi utilizzati per il taglio direttamente sulla sopradetta via;

Potranno essere altresì oggetto di taglio tutte le piante dominate e comunque di diametro a petto d'uomo (1.30 m.), inferiori a 12 cm. nonché i soggetti deperienti, seccaginosi ed in cattive condizioni vegetative.

10. Prima di dar corso al servizio dovrà essere avvisato il Comando competente per territorio del Corpo Forestale dello Stato al fine di effettuare un sopralluogo congiunto con la Parchi Val di Cornia S.p.A. e l'esecutore del servizio stesso.
11. In particolare si ricorda l'obbligo di presentare alla Provincia apposita dichiarazione di taglio.

ART. 6 – ORARIO DI SVOLGIMENTO

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto in giorni lavorativi e fasce orarie che non siano di intralcio alla frequentazione dei visitatori del parco e alla circolazione dei mezzi di spostamento interni al parco stesso, nel caso dovessero essere utilizzati mezzi ingombranti per lo svolgimento del servizio. Il lavoro dovrà essere organizzato in modo che venga chiuso il sentiero interno solo per i tratti interessati dal lavoro di taglio.

ART. 7 – ASPETTI ECONOMICI

L'impresa appaltatrice sarà tenuta alla corresponsione dell'importo offerto in sede di gara, secondo le modalità di cui al contratto.

ART. 8 – MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'impresa che si aggiudicherà la gara, dovrà utilizzare attrezzature e macchine in propria disponibilità, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, l'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine sia delle attrezzature tecniche.

La parchi Val di Cornia S.p.A. non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.

ART. 9 – RESPONSABILE DELL'IMPRESA

L'impresa dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del servizio, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

ART. 10 – VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

La Parchi Val di Cornia S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul corretto svolgimento del servizio da parte dell'impresa.

ART. 11 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO

Il personale destinato da parte dell'impresa, all'espletamento del servizio dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste dalla tipologia del lavoro.

L'impresa ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti (se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori) condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraccitati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa che si aggiudica la gara, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'impresa è tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'impresa è tenuta a presentare in sede di aggiudicazione, il documento unico di regolarità contributiva, alla data di presentazione dell'offerta.

ART. 12– RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e delle prescrizioni dettate dal D.U.V.R.I..

L'impresa è tenuta a fornire i documenti comprovanti l'idoneità tecnico professionale allo svolgimento del lavoro, presentando un'autocertificazione di adeguamento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 ed il Piano operativo di Sicurezza (POS).

ART. 13 – DANNI A PERSONE O COSE

La Parchi Val di Cornia S.p.A. non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Parchi Val di Cornia S.p.A..

L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto della Parchi Val di Cornia S.p.A. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprio spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 14 - ACCERTAMENTO DANNI

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del contratto alla presenza del responsabile del servizio. A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa, il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire.

Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

ART. 15 – GARANZIA ASSICURATIVA PER DANNI

L'Impresa è tenuta alla presentazione di polizza di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati a persone e/o cose nel corso delle attività di taglio; detta polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: non inferiore ad Euro 100.000,00 per rischi di esecuzione e danni alle preesistenze ivi inclusi gli eventuali tagli irregolari, abusi e dei danni arrecati al bosco; non inferiore ad Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'attività di taglio, trasporto, movimentazione del materiale legnoso ed attività complementari.

ART. 16 – AUMENTO DELLA PRESTAZIONE

La Parchi Val di Cornia S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere estensione dell'intervento di taglio, agli stessi patti e condizioni del contratto, fatto salvo l'aumento del prezzo corrisposto dall'Impresa esecutrice calcolato in conformità ai criteri utilizzati per la determinazione della base d'asta, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del R.D. 2240/1923.